

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-125 del 11/01/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Società POGO SRL con sede legale in comune di Bologna e impianto in comune di Ferrara. Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-127 del 11/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 26381/2016/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società **POGO srl** con sede legale in comune di Bologna ed impianto in comune di Ferrara. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 3.08.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di autolavaggio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 3.08.2016, data di avvio del procedimento, prot. SUAP n. 88537 (trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 2.09.2016, assunta al PGFE/2016/9271), dalla società POGO srl, nella persona di Matteo Cappelli in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in comune di Bologna – via Audinot n. 34, ed impianto in comune di Ferrara - via Bologna n. 537/539, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 13820 del 13/09/2016;
- Viste le integrazioni presentate dalla società al SUAP in data 22/11/2016;
- Visto il parere favorevole di competenza del Consorzio di Bonifica Prot. 19238 del 21/12/2016, trasmesso dal SUAP del Comune ad Arpae in data 3/01/2017, assunto al PGFE/2016/58, relativo allo scarico di acque meteoriche, di prima pioggia e di lavorazione depurate;

- Visto il parere del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente, assunto al PGFE/2016/9515 del 8/09/2016, relativo alla matrice rumore, alla luce della Valutazione di Impatto Acustico allegata all'istanza;
- Considerato che la suddetta istanza comprende:
 - il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque industriali nel corpo idrico denominato "Scolo Tesoriere";
 - il nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla società POGO srl, nella persona del Legale rappresentante Cappelli Matteo, con sede legale in comune di Bologna - via Audinot n. 34 ed impianto in comune di Ferrara - via Bologna n. 537/539, CF 02788871206, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NEL CORPO IDRICO CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO TESORIERE"

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. I sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.;
5. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

6. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
7. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa.
8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 cm e i 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Qualora le caratteristiche del pozzetto non risultino conformi a quanto indicato, la ditta dovrà provvedere ad adeguarle entro 6 mesi dal rilascio del presente atto;
9. La ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi ecc..) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza e libera da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. Il gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate ad essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) RUMORE

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero pervenire al servizio Ambiente del Comune delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune di Ferrara - Servizio Ambiente e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.